

Aggiornamento sull'applicazione della normativa di impatto ambientale (via e vas) nella regione Emilia-Romagna

Martinucci Marilena

Docente a contratto di Legislazione Tecnica e Ambientale - Università di Bologna

In Italia la procedura di VIA è stata introdotta a seguito della Direttiva CEE 337/85 del 27 giugno 1985, che imponeva a tutti gli Stati membri di recepire entro 3 anni nel proprio ordinamento giuridico le peculiari procedure autorizzatorie concernenti la VIA in determinati progetti pubblici e privati.

Con la Legge 8 luglio 1986, n.349 che istituisce il Ministero dell'Ambiente, si disciplina attraverso l'art.6 la VIA in modo transitorio, definendo la procedura del giudizio di compatibilità ambientale ma demandando ad uno specifico successivo decreto l'individuazione delle categorie di opere da assoggettare alla procedura e le norme tecniche con cui dispiegare tale procedura.

Il DPCM 10 agosto 1988, n.377 definisce successivamente le categorie di opere da sottoporre obbligatoriamente alla procedura di pronuncia di compatibilità ambientale, riprendendo l'allegato 1 della Direttiva CEE 337/85 e aggiungendo la categoria "dighe", mentre il successivo DPCM 27 dicembre 1988 contiene le norme tecniche, dettagliate in quattro specifici allegati, per la redazione dello Studio di Impatto Ambientale.

In attesa di approvare una Legge sull'Impatto ambientale, il Governo con la Legge 22 febbraio 1994, n.146 stabilisce di adottare un Atto di indirizzo e coordinamento per definire condizioni, criteri e norme tecniche per l'applicazione della procedura di impatto ambientale anche ai progetti inclusi nell'allegato II della direttiva CEE 85/337.

Questo D.P.R. 12 aprile 1996 stabilisce pertanto, attraverso due allegati,

- i progetti che devono essere sempre sottoposti a procedura di VIA (all.A)
- i progetti che lo devono se interessano aree protette (all.B)
- i progetti che devono essere sottoposti caso per caso (all.B ma che non ricadono in aree naturali protette)
- i progetti che ricadono in aree protette ed hanno soglie dimensionali pari al 50% di quelli dell'allegato A.

Con la circolare 7 ottobre 1996 del Ministro dell'Ambiente si indica di applicare il Via anche alle modifiche sostanziali di opere esistenti o di opere già sottoposte alla procedura di VIA ma non ancora realizzate.

Questa innovazione verrà introdotta anche nella nuova direttiva CEE 97/11 che inserisce appunto nell'allegato II la categoria delle "modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato I o allegato II già autorizzati, realizzati o in

fase di realizzazione che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente", e che comunque chiarisce che gli stati membri dovranno valutare se sia necessario o meno svolgere la procedura di VIA per tutti i soggetti inseriti nell'allegato II attraverso fissazioni di criteri o soglie o caso per caso.

L'atto di indirizzo e coordinamento indica nelle Regioni i soggetti che provvederanno a "disciplinare i contenuti e le procedure di VIA, ovvero ad armonizzare le disposizioni vigenti con quelle contenute nel presente atto".

Il DPR 11 febbraio 1998 completa il quadro di recepimento della direttiva CEE 85/337 estendendo l'elenco delle opere sottoposte a VIA a livello nazionale ad altre opere dell'allegato II della direttiva non trasferite alla competenza regionale con l'atto di indirizzo e coordinamento.

Sono inoltre modificate le definizioni relative agli impianti chimici integrati e alle vie di rapida comunicazione.

Il decentramento di funzioni alle Regioni con la legge 59/97 (Bassanini) ha fatto sì che alcune tipologie di opere saranno sottoposte al VIA statale o regionale a seconda se le regioni abbiano provveduto o meno a legiferare in materia.

La Regione Emilia Romagna ha emanato la L.R. 18 maggio 1999, n.9, con modifiche tramite la L.R. 16 novembre 2000, n.35 dopo le osservazioni della CEE, la Circolare di attuazione 30 gennaio 2001 e con deliberazione della Giunta Regionale 15 luglio 2002, n.1238 è stata approvata la "Direttiva generale sull'attuazione L.R. 9/99 "Disciplina procedura di impatto ambientale" e delle "Linee guida generali per redazione e valutazione degli elaborati per la procedura di verifica (screening) e del SIA per la procedura di VIA"(art.8, L.R. 9/99)".

Il D.lgs 3 aprile 2006, n.152, "Norme in materia ambientale - PARTE SECONDA Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)", sostituita dal D.lgs. 16 gennaio 2008, n.4 , art.1, comma 3, porta, come primo obiettivo, al pieno recepimento delle Direttive comunitarie sulla VIA e sulla VAS e, come negli intenti della legge delega 308/04, al coordinamento tra VIA e VAS e tra VIA e IPPC. Inoltre si propone di favorire la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di piani e di programmi in materia ambientale.

Col D. Lgs n.4/2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*

n. 24 del 29 gennaio 2008 - Suppl. Ordinario n. 24, in vigore dal 13 febbraio, si ha quindi a livello nazionale la nuova normativa sull'Impatto ambientale e, secondo l'art.35 "le regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del decreto, entro dodici mesi dall'entrata in vigore. In mancanza di norme vigenti regionali trovano diretta applicazione le norme di cui al decreto 4/2008. Trascorso tale termine, trovano diretta applicazione le disposizioni del decreto, ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili."

In Emilia-Romagna essendo vigente la L.R. 9/99, normativa adeguata alle direttive europee, è pertanto possibile applicare tale normativa per un anno, a partire dal 13 febbraio. Riguardo gli allegati, è in corso una verifica degli uffici giuridici sulla validità della loro applicazione, in particolare in merito alle nuove soglie introdotte e alle nuove competenze che lo Stato si è attribuito.

L'orientamento, in Regione Emilia-Romagna, è naturalmente quello di considerare il D.lgs 152/06 parte II completamente abrogato e sostituito, e riguardo le norme transitorie sono da tenere in considerazione sia il sopracitato art. 35, all'interno della parte seconda del Decreto 4/2008, che l'art. 4 del Decreto stesso.¹

Pertanto, nel periodo transitorio di 12 mesi dal 13 febbraio 2008, per i procedimenti di Impatto Ambientale, Titolo III della L.R. 9/99, non ci sono modificazioni nella procedura, così come per la Procedura di verifica (screening)² del Titolo II della L.R. 9/99, a parte che il Decreto legislativo la indica come "Verifica di assoggettabilità"³.

Riguardo alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), la Deliberazione legislativa N.69/2008 indica disposizioni transitorie, con validità 12 mesi, in materia di VAS riguardanti l'autorità competente e le modalità per i procedimenti in corso che si avvalgono dello strumento della ValSAT (Titolo I, art.1 e art.2). Successivamente la L.R. 13 giugno 2008, n.9 ha ribadito all'art.2, comma2, che "Sino all'entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 1, comma 1, la valutazione ambientale per i piani territoriali ed urbanistici previsti dalla L.R. n. 20 del 2000 è costituita dalla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT) di cui all'articolo 5 della medesima legge, integrata dagli adempimenti

e fasi procedurali previsti dal D.Lgs. n. 152 del 2006 non contemplati dalla L.R. n. 20 del 2000."

Lo strumento della Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale dei piani (VALSAT) è stata introdotta in Emilia-Romagna dalla L.R. 20/2000, art.5, quale parte integrante del processo di elaborazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione di Regione, Provincia e Comuni, con la finalità di verificare la conformità delle scelte del Piano agli obiettivi generali della pianificazione e agli obiettivi di sostenibilità dello sviluppo del territorio. Si riferisce direttamente alla Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, che fino ad ora era stata recepita a livello nazionale, Ministero dell'Ambiente e ANPA con il contributo delle Regioni, a supporto alla programmazione dei Fondi strutturali 2000-2006, attraverso Linee Guida. Ora che il D.lgs. 152/2006, sostituito nella sua parte seconda dal D.lgs. 4/2008, introduce la Valutazione ambientale di piani e programmi VAS, nella L.R. 9/99 questa si identifica con la VALSAT, come specifica appunto la L.R. n. 9/2008.

In attesa che la Giunta Regionale provveda alla redazione delle norme regionali di recepimento del Decreto, sia per la VAS sia per adeguare la L.R. 9/99 sulla VIA, è stato predisposto un documento a cura degli Assessorati alla programmazione e sviluppo territoriale e all'ambiente e sviluppo sostenibile, relativo alle prime indicazioni in merito all'applicazione di tale normativa. L.R. 13 giugno 2008, n.9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"

"Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del D. lgs. 16 gennaio 2008, n.4, correttivo della Parte Seconda del D. lgs. 3 aprile 2006, n.152, relativa a VAS, VIA e IPPC e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n.9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione Ambientale Strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152" della Regione Emilia-Romagna, Assessore alla programmazione e sviluppo territoriale e Assessore all'ambiente e sviluppo sostenibile.

¹ D.lgs. 16 gennaio 2008, n.4 - Art. 4. Disposizioni transitorie e finali. 1. Ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, la VIA è in corso, con l'avvenuta presentazione del progetto e dello studio di impatto ambientale, si applicano le norme vigenti al momento dell'avvio del relativo procedimento. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli da 4 a 52 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 3. Gli allegati da I a V della Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dagli allegati al presente decreto.

² Procedura di verifica (screening): procedura preliminare, volta a definire se il progetto deve essere assoggettato alla ulteriore procedura di VIA;

³ Verifica di assoggettabilità: verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani, programmi o progetti possono avere un impatto significativo sull'ambiente e devono essere sottoposti a fase di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto.